



**COMUNE DI
LA VALLETTA BRIANZA**

PROVINCIA DI LECCO

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO
E LA CIRCOLAZIONE
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
(Z.T.L.)**

Municipio: Via Madre Maria Candida Casero n.2 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94035580136 | Part. Iva: 03571480130

Protocollo: protocollo@comune.lavallettabrianza.lc.it | Pec: comune.lavallettabrianza@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: <https://www.comune.lavallettabrianza.lc.it>



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Aree interessate alla ZTL del Comune di La Valletta Brianza
- Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)
- Art 4 – Transito e sosta nella ZTL
- Art. 5 – Residenti
- Art. 6 – Domiciliati
- Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti
- Art. 8 – Trasporto merci
- Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili
- Art. 10 – Medici ed altri esercenti professioni sanitarie
- Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento
- Art. 12 - Invalidi e portatori di handicap
- Art. 13 - Altre categorie
- Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi
- Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.
- Art. 16 - Circostanze di necessità
- Art. 17 – Richiesta del permesso
- Art. 18 - Validità dei permessi
- Art. 19. Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione
- Art. 20 – Varchi Elettronici
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 - Entrata in vigore



Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola le zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di La Valletta Brianza, che sono individuate e delimitate da apposita Delibera Giunta Comunale tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

In particolare, il presente disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei componenti del nucleo familiare o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art. 2 – Aree interessate alle ZTL del Comune di La Valletta Brianza

Le Zone a Traffico Limitato, ai sensi dell'art. 7 c.9 del D.lgs. 285/1992 C.D.S. per il controllo dei transiti agli accessi alle zone di interesse ambientale associate all'area naturalistica del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone sono individuate come segue:

- ZTL 1 Valle del Curone Interna: Via Galbusera Bianca, Via Galbusera Nera, Via Curone:
Varco n.1: accesso Via Curone (incrocio con Via Peschiera e Via Pianello);
Varco n.2: accesso Via Galbusera Bianca (incrocio con Via Spiazzo);
Varco n.3: accesso Via Galbusera Bianca (incrocio con Via Malnido);
- ZTL 2 Valle del Curone esterna: Via Malnido, Via Ospedaletto, Via Fornace, Via Bagaggera per il tratto compreso con le intersezioni con le Vie Malnido/Ospedaletto, ad ovest, e con Via della Valfredda, ad est:
Varco n.4: accesso Via Malnido (incrocio con Via Spiazzo);
Varco n.5: accesso Via Bagaggera (incrocio con Via della Valfredda);

Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL)

L'accesso alle Z.T.L. del Comune di La Valletta Brianza, è interdetto a tutti i conducenti di veicoli a motore privi del relativo permesso Z.T.L. come segue:

ZTL 1 Valle del Curone Interna: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

ZTL 2 Valle del Curone esterna: dal 1° Aprile al 31 Maggio e dal 1° Ottobre al 15 Novembre nei giorni di sabato dalle 14.00 alle 17.00 e di domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Le fasce orarie possono subire variazioni a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale.

La circolazione nelle ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente Disciplinare per specifiche categorie di veicoli, è subordinata al rilascio di apposito permesso con validità variabile secondo i casi previsti nel presente Disciplinare, salvo limitazioni.

Ai titolari di permesso ZTL è consentito il transito in tutte le vie della ZTL.

I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Disciplinare nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.



Art 4 – Transito nella ZTL

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 – Residenti

I residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo, dei veicoli a loro intestati, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato.

Per i residenti saranno rilasciati permessi di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni del rilascio.

Ad ogni residente è concesso di comunicare un numero massimo di 3 targhe a lui connesse, che potranno essere autorizzate ad accedere alla ZTL previa richiesta che potrà concretizzarsi nel limite massimo di 48 ore successive all'ingresso nella ZTL.

Art. 6 – Domiciliati

Le persone domiciliate all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato, a condizione che siano titolari di patente di guida e abbiano nella loro disponibilità a qualsiasi titolo uno o più veicoli.

Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno.

Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

Possono accedere all'interno delle ZTL i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, o comunque non autosufficienti da attestarsi con idonea certificazione medica.

I soggetti di cui al comma precedente, residenti nella ZTL, non muniti di alcun altro permesso, si dovranno registrare presso il Servizio di Polizia Locale per ottenere il rilascio di un permesso di transito in ZTL per massimo n. 3 veicoli da loro indicati. Nel caso di necessità ed urgenza, di impossibilità di preventiva autorizzazione se accede in ZTL un veicolo diverso da quello autorizzato, il transito è consentito con obbligo di comunicare, entro 48 ore successive, la targa del veicolo e presentare idonea documentazione giustificativa o autodichiarazione dei motivi dell'accesso in area ZTL.

Art. 8 – Trasporto merci

Possono accedere alla ZTL i mezzi preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sottoindicate:

- a) autocarri adibiti a trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori, distribuzione stampa;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;



Art. 9 - Titolari di diritto di godimento su immobili

Possono inoltre accedere all'interno dell'area ZTL i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di immobili adibiti a civile abitazione, garage, cantine, ecc e regolarmente fruite, comprovate mediante esibizione di copia autentica dell'atto, non concessi, a qualsiasi titolo, in uso a terzi.

Indipendente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato un solo permesso Z.T.L.. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo un anno.

Nel caso di immobili in proprietà, il permesso sarà di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, valido finché permangono le condizioni del rilascio.

Art. 10 – Medici e altri esercenti professioni sanitarie

Ai medici di famiglia ed ai pediatri di libera scelta, che hanno l'ambulatorio nel comune di La Valletta Brianza è rilasciato un permesso di transito.

Ai medici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari, che hanno necessità di accedervi per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare presso dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali. In tal caso è necessario comunicare, entro 48 ore successive l'accesso in area ZTL.

Art. 11 - Veicoli adibiti a pronto intervento

I veicoli di proprietà delle Società di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia etc.) e loro eventuali concessionari, possono circolare nelle ZTL, per interventi urgenti, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regioni, Stato, Parco, etc.) contrassegnati con scritta e/o simbolo di appartenenza, possono circolare e sostare, all'interno delle aree ZTL.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro 48 ore successive all'accesso, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente presso il Servizio di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 12 - Invalidi e portatori di handicap

I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap residenti nel comune di La Valletta Brianza, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare nelle ZTL. Tali veicoli su richiesta dell'interessato, devono essere registrati presso la banca dati del Servizio di Polizia Locale per ottenere apposita autorizzazione di transito e sosta in area ZTL.

Il titolare di un permesso invalidi, non residente nel comune di La Valletta Brianza, che intende accedere nella Z.T.L. deve comunicare al Servizio di Polizia Locale nei giorni di apertura, la targa del veicolo e gli estremi della carta di circolazione e del permesso invalidi. Tale comunicazione potrà pervenire anche successivamente all'accesso, comunque, non oltre le 48 ore successive.

Art. 13 - Altre categorie

All'interno delle ZTL, possono circolare senza obblighi e limitazioni: i velocipedisti, i veicoli con targhe militari e/o speciali (es. Forze Armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza, ecc...).

Possono altresì circolare all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, ai veicoli di car sharing, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali.

Possono altresì circolare:

- i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, Guardia Medica, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati o addetti alla vigilanza Ambientale, veicoli appartenenti alle Agenzie di Onoranze Funebri, con targa civile;
- I veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della ZTL al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni;
- I veicoli appartenenti alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o domiciliati all'interno delle ZTL;
- i veicoli di Funzionari religiosi che hanno il luogo di culto con sede all'interno della ZTL;

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro 48 ore successive all'accesso, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Servizio di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Ai Professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, alle agenzie immobiliari e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, è concesso un permesso per transito, per un massimo n. 3 veicoli per ogni impresa operativa e funzionante. I permessi rilasciati per queste categorie saranno di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni per il primo rilascio.

Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile, per la circolazione e sosta all'interno della ZTL, le categorie sottoelencate:

a) Artigiani e Ditte: Agli artigiani che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato.

b) Manifestazioni, mercati ed eventi: In occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

Per tali attività è concesso un permesso per un massimo n. 3 veicoli per ogni impresa operativa e funzionante;

Nel caso di veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni possono essere rilasciate apposite autorizzazioni.



c) Strutture ricettive: alle strutture ricettive con sede all'interno della ZTL è concesso fino ad un massimo di n. 3 permessi per la circolazione dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità adibiti a trasporto persone e da utilizzare per esigenze connesse all'attività. Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nella ZTL verrà rilasciata un permesso temporaneo per l'accesso nei pressi della struttura. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva previa comunicazione, al Servizio di Polizia Locale, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS.

La richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere presentata presso il Servizio di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 19.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL o recandosi direttamente al Servizio di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 16 - Circostanze di necessità

Il Servizio di Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente disciplinare.

Art. 17 – Richiesta del permesso

I nuovi permessi saranno rilasciati su richiesta degli interessati inoltrata al Comune di La Valletta Brianza corredata di tutta la documentazione necessaria secondo le modalità previste dal presente disciplinare. La richiesta per il rilascio del permesso ZTL deve essere presentata presso il Servizio di Polizia Locale, come previsto dall'art. 19.

Per le richieste di permessi giornalieri e/o temporanei è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo.

Art. 18 - Validità dei permessi

Tutti i permessi hanno una durata massima prevista nei vari articoli.

Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.

I permessi non rinnovati sono privi di validità. Le targhe dei veicoli inserite nei permessi non validi verranno immediatamente cancellate dalla lista dei veicoli autorizzati a cura del Servizio di Polizia Locale. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

Il Servizio di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi e nel caso di insussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, procedere alla revoca dandone comunicazione all'interessato, valutando la necessità di applicazione delle sanzioni previste dal presente disciplinare e dalla normativa vigente.



Art. 19 - Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della ZTL, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita istanza presentata presso il Servizio Polizia Locale contenente i seguenti dati e documenti:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
- Tipo e targa del veicolo;
- Copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- Copia integrale di un documento d'identità valido;
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso nei casi previsti dal presente Disciplinare (es. Titolo di godimento del bene);

L'Ufficio preposto al rilascio dei permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo veicolo di proprietà è necessario che l'interessato richieda l'aggiornamento del proprio permesso con inserimento della nuova targa del veicolo.

Art. 20 - Varchi elettronici

Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nelle Zone a Traffico Limitato e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.

I Varchi elettronici sono composti da:

- a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
- b) Collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni valide è disposto dalla Polizia Locale.

I veicoli che transitano nelle Zone a Traffico Limitato senza autorizzazione vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalle norme del Codice della Strada.

Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 21 – Sanzioni

L'accreditamento alle liste di accesso alla ZTL implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, o alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entrerà in vigore a far data _____